

*Ordine degli Psicologi
della Liguria*

**REGOLAMENTO DISCIPLINARE
DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA
LIGURIA**

**TESTO APPROVATO IL 3/6/2025 CON DELIBERA DI
CONSIGLIO N. 95/2025**

IN VIGORE DAL 11/6/2025

*Ordine degli Psicologi
della Liguria*

Regolamento Disciplinare dell'Ordine degli Psicologi della Liguria

(Proposta del 14 maggio 2025, a cura dell'avv. Elena Leardini)

Testo approvato il 3/6/2025 con Delibera di Consiglio n. 95/2025

In vigore dal 11/6/2025

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Principi generali

1. Il procedimento disciplinare nei confronti degli Iscritti all'Albo degli Psicologi della Liguria è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare dell'Iscritto per le azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, o violazione del Codice Deontologico, o siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro della professione.
2. Il procedimento è regolato dagli artt. 12, comma 2, lett. i), 26 e 27 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, dall'art. 13 del Decreto del Ministero della Salute 23 ottobre 2024, n. 172 e dal presente Regolamento.
3. La competenza disciplinare di ciascun Ordine degli Psicologi si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento dell'inizio del procedimento disciplinare, coincidente con il ricevimento della notizia della presunta violazione da parte del Consiglio territorialmente competente, senza che possano avere rilevanza alcuna i successivi mutamenti dello stato medesimo.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le norme generali sul procedimento amministrativo contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241, nel rispetto dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa e del giusto processo.
5. Il presente Regolamento non si applica nei casi in cui il procedimento sia avviato per l'irrogazione della sanzione della sospensione dall'esercizio professionale per

*Ordine degli Psicologi
della Liguria*

morosità di cui all'art. 26, comma 2, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, per la cui irrogazione il Consiglio dell'Ordine provvede direttamente, senza necessità di audizione dell'interessato.

Art. 2

Responsabilità disciplinare

1. La responsabilità disciplinare sussiste ove siano accertati comportamenti volontari in violazione dei doveri professionali dello Psicologo ovvero comportamenti anche non riguardanti l'attività professionale, ma che si riflettano sulla reputazione professionale o siano tali da compromettere l'immagine e la dignità della categoria.
2. La responsabilità disciplinare sussiste anche se il fatto è stato commesso per imprudenza, negligenza o imperizia, o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.
3. La determinazione qualitativa e quantitativa della sanzione da irrogare deve essere commisurata alla gravità del fatto, alle circostanze dello stesso e alla presenza di precedenti sanzioni disciplinari.

Art. 3

Prescrizione degli illeciti deontologici

1. L'illecito disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dalla commissione del fatto. Nel caso di illeciti ad effetti permanenti, la prescrizione decorre dalla cessazione definitiva della condotta illecita. In caso di doloso occultamento, il termine di prescrizione decorre dalla conoscenza o dalla conoscibilità della condotta disciplinarmente rilevante.
2. L'inizio dell'istruttoria preliminare, coincidente con la comunicazione all'Iscritto della notizia di presunto illecito ex art. 6 comma 1 e art. 12 comma 2 interrompe il decorso dei termini di prescrizione.

*Ordine degli Psicologi
della Liguria*

Art. 4

Comunicazioni

1. Le comunicazioni effettuate all'inizio dell'istruttoria, nel corso del procedimento disciplinare e all'esito dello stesso sono eseguite mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) ovvero lettera raccomandata A/R. In caso di irreperibilità del professionista sottoposto a procedimento disciplinare, le comunicazioni avvengono come specificato nel successivo comma 2.
2. In caso di irreperibilità del destinatario agli indirizzi dallo stesso comunicati all'Ordine in sede di iscrizione e di successive variazioni (quali la residenza), detta comunicazione avviene mediante pubblicazione nella sezione "Pubblicità legale" del sito dell'Ordine. La pubblicazione avrà una durata di dieci giorni e indicherà il solo nominativo del destinatario.
3. L'utilizzo di un indirizzo PEO – Posta Elettronica Ordinaria è consentito solo con non iscritti all'Albo e in casi eccezionali dietro autorizzazione del possessore.

Art. 5

Fascicolo del procedimento disciplinare

1. Tutta la documentazione relativa al procedimento disciplinare viene conservata, custodita e protetta in un apposito fascicolo informatico (vedi art. 41 D. Lgs. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale) presso la segreteria del Consiglio dell'Ordine.

Capo II

UFFICIO ISTRUTTORIO DISCIPLINARE

Art. 6

Costituzione e composizione

*Ordine degli Psicologi
della Liguria*

1. Il procedimento disciplinare nei confronti dell'Iscritto all'Albo degli Psicologi è promosso dal Consiglio dell'Ordine al quale l'Iscritto appartiene, d'ufficio (su notizia diretta o segnalazione di parte) ovvero su istanza del Procuratore della Repubblica competente per territorio.
2. Al fine di separare, nell'esercizio della funzione disciplinare, la fase istruttoria da quella giudicante, a garanzia del diritto di difesa e dell'autonomia e della terzietà del giudizio disciplinare, il Consiglio dell'Ordine affida l'istruttoria preliminare all'Ufficio Istruttorio Disciplinare (di seguito, Ufficio Istruttorio).
3. L'Ufficio Istruttorio è nominato e costituito con deliberazione del Consiglio dell'Ordine come previsto dall'art. 13 del Decreto del Ministero della Salute 23 ottobre 2024, n. 172.
4. L'Ufficio Istruttorio è formato da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, di cui uno con funzioni di Coordinatore iscritto alla Sezione A dell'Albo, nominati dal Consiglio territoriale dell'Ordine tra gli Iscritti all'Albo territoriale di competenza che non siano componenti del Consiglio stesso, tra cui almeno uno iscritto alla Sezione B dell'Albo.
5. Almeno uno dei componenti è estraneo alla professione ed è in possesso di competenze giuridiche, in qualità di ex magistrato o docente universitario in materia di diritto o avvocato.
6. I compensi da attribuire a ciascun componente dell'Ufficio Istruttorio vengono determinati e corrisposti dal Consiglio dell'Ordine.
7. Per tutte le attività connesse allo svolgimento delle mansioni di segreteria, quali, ad esempio, gestione dei flussi comunicativi, archiviazione e custodia dei dati, attività contabili, l'Ufficio Istruttorio si avvale dei preposti uffici di segreteria del Consiglio dell'Ordine che lo ha nominato.

*Ordine degli Psicologi
della Liguria*

Art. 7

Attribuzioni dell'Ufficio Istruttorio

1. L'Ufficio Istruttorio valuta tutte le notizie di presunto illecito disciplinare giunte al Consiglio dell'Ordine e può compiere tutti gli atti istruttori necessari per consentire al Consiglio di decidere l'archiviazione della segnalazione di presunta violazione deontologica oppure l'apertura della fase dibattimentale del procedimento disciplinare a carico dell'Iscritto.
2. Nel caso di procedimenti che coinvolgono gli Iscritti alla Sezione B, l'istruttoria è sempre affidata all'intero Ufficio Istruttorio; parimenti, il componente dell'Ufficio Istruttorio appartenente alla Sezione B partecipa alla fase istruttoria degli Iscritti alla Sezione A.
3. Nel caso di mancanza di rappresentanti Iscritti alla Sezione B, ovvero in caso di astensione o ricusazione del rappresentante della Sezione B dall'ufficio istruttore, l'Ufficio opera anche se composto esclusivamente dagli appartenenti alla Sezione A.
4. All'esito dell'istruttoria, l'Ufficio Istruttorio trasmette la documentazione al Presidente del Consiglio dell'Ordine per i successivi incombeni di cui agli artt. 14 e seguenti del presente Regolamento.

Art. 8

Convocazione e maggioranze

1. L'Ufficio Istruttorio è convocato dal Coordinatore ed è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei componenti, fatte salve le ipotesi in cui singoli atti siano specificamente delegati dal Coordinatore a uno o più componenti dell'Ufficio Istruttorio.
2. La richiesta motivata di archiviazione o di apertura del procedimento disciplinare è decisa a maggioranza dei presenti, con prevalenza, in caso di parità, del voto del Coordinatore.

*Ordine degli Psicologi
della Liguria*

Art. 9

Ordine di esame delle notizie di presunta violazione

1. La valutazione delle notizie di presunta violazione disciplinare è trattata generalmente seguendo l'ordine cronologico di ricevimento delle stesse.
2. Qualora la notizia di presunta violazione sia riferita ad un Iscritto ad altro Consiglio dell'Ordine rispetto a quello che l'ha ricevuto, la segreteria procede ad inviare la segnalazione al Consiglio dell'Ordine territorialmente competente.
3. Il Presidente o il Consiglio possono richiedere all'Ufficio Istruttorio la trattazione prioritaria di alcune segnalazioni per motivi di particolare urgenza.

Art. 10

Verbale delle riunioni dell'Ufficio Istruttorio

1. Di ogni riunione dell'Ufficio Istruttorio viene redatto apposito verbale.
2. Il segretario verbalizzante è designato, di volta in volta, dal Coordinatore dell'Ufficio Istruttorio o, in mancanza, dal componente più anziano che ne fa parte.
3. I verbali di riunione, al pari di ogni altro atto o attività dell'Ufficio Istruttorio, non sono pubblici.

Art. 11

Incompetenza, avvenuta prescrizione, inammissibilità

1. L'Ufficio Istruttorio, fuori del caso di notizia di presunto illecito disciplinare proveniente dal Procuratore della Repubblica competente per territorio, può rilevare, d'ufficio e con voto unanime dei presenti: a) l'incompetenza, qualora i fatti siano stati commessi da un soggetto non Iscritto o da un Iscritto ad altro Ordine territoriale; b) l'avvenuta prescrizione quinquennale dalla commissione del presunto illecito; c) l'inammissibilità della segnalazione in quanto proveniente da fonte anonima non sufficientemente circostanziata.

*Ordine degli Psicologi
della Liguria*

2. Nel caso di cui al comma 1, lett. a) del presente articolo, qualora il soggetto segnalato sia uno psicologo iscritto all'Albo di altro Ordine, si procede a trasmettere gli atti al Consiglio dell'Ordine territorialmente competente.

3. Nei casi di cui al comma 1, lett. b) o c) del presente articolo, l'Ufficio Istruttorio provvede a comunicare al Consiglio dell'Ordine territorialmente competente, al professionista interessato e al segnalante, ove noto, l'intervenuta prescrizione o l'inammissibilità della segnalazione.

Art. 12

Accertamenti preliminari, audizione istruttoria e difensori

1. L'Ufficio Istruttorio procede con tutti gli accertamenti sommari eventualmente necessari per verificare la ricorrenza dei presupposti per l'apertura della fase dibattimentale del procedimento disciplinare.

2. L'Ufficio Istruttorio, per il tramite della segreteria del Consiglio dell'Ordine, invia all'Iscritto copia integrale della documentazione relativa alla notizia di presunto illecito pervenuta, con l'invito a presentare i propri chiarimenti o osservazioni in merito per iscritto e nel termine ordinatorio di giorni trenta, espressamente avvertendolo che tale comunicazione è atto idoneo ad interrompere il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 2, comma 5 del presente Regolamento.

3. Ove l'Ufficio Istruttorio ritenga di procedere anche all'audizione istruttoria dell'Iscritto, la convocazione per l'audizione istruttoria deve essere inviata all'Iscritto con i mezzi previsti all'art. 4, almeno venti giorni prima della data prevista per l'audizione stessa.

4. La convocazione deve contenere una sintetica indicazione dei fatti oggetto di accertamento e l'avvertimento che l'Iscritto ha facoltà: a) di avvalersi dell'assistenza di un solo difensore di fiducia, iscritto all'Albo degli Avvocati o all'Albo degli Psicologi; b) di non presentarsi all'audizione, ma con avviso che, in caso di mancata

*Ordine degli Psicologi
della Liguria*

comparizione, l'istruttoria proseguirà comunque; c) di visionare ed estrarre copia degli atti e di inviare memorie e documenti nel termine di giorni cinque prima della data fissata per l'audizione istruttoria.

5. In caso di mancata presentazione, se adeguatamente giustificata dall'Iscritto, questi deve essere riconvocato in altra data.

6. La nomina di ulteriori difensori oltre il primo si considera, anche nel prosieguo del procedimento, senza effetto finché l'Iscritto non abbia provveduto alla revoca delle nomine precedenti che risultano in eccedenza.

7. Delle audizioni e degli eventuali altri accertamenti istruttori è redatto verbale, sottoscritto dai componenti dell'Ufficio Istruttorio presenti, dalle persone ascoltate e dal difensore, ove presente. Il verbale viene depositato agli atti del fascicolo del procedimento disciplinare.

8. Ove l'Iscritto ne faccia espressa richiesta, l'audizione istruttoria può tenersi anche da remoto, tramite piattaforma fornita dal Consiglio dell'Ordine e, in tal caso, la sottoscrizione del relativo verbale può avvenire mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, oppure documentata attraverso l'acquisizione videoregistrata dell'espressa accettazione del contenuto del verbale stesso o tramite altre modalità concordate con l'Ufficio Istruttorio.

9. Le audizioni istruttorie non possono essere video o audio-registrate se non con il consenso di tutti i partecipanti, sia che esse si svolgano in presenza ovvero da remoto.

10. Terminata la fase istruttoria, l'Ufficio Istruttorio procede alla votazione di cui all'art. 8 comma 2 ed incarica un proprio componente perché, in qualità di estensore, rediga la richiesta motivata di archiviazione o di apertura del procedimento disciplinare.

Art. 13

Richiesta motivata di archiviazione o di apertura del procedimento disciplinare

*Ordine degli Psicologi
della Liguria*

1. La richiesta motivata di archiviazione, redatta a nome dell'Ufficio Istruttorio, deve contenere: a) le generalità dell'Iscritto; b) l'indicazione della fonte della notizia di illecito; c) la descrizione sintetica dei motivi della richiesta di archiviazione; d) la data; e) la sottoscrizione del Coordinatore e del componente estensore.
2. La richiesta motivata di apertura del procedimento disciplinare, redatta a nome dell'Ufficio Istruttorio, deve contenere: a) le generalità dell'Iscritto; b) l'indicazione della fonte della notizia di illecito; c) la descrizione sintetica dei comportamenti contestati all'Iscritto; d) le fonti di prova che sono state acquisite; e) le violazioni degli articoli del Codice Deontologico ipotizzate; e) la data; f) la sottoscrizione del Coordinatore e del componente estensore.
3. La richiesta motivata di archiviazione o di apertura del procedimento disciplinare viene prima inviata al Presidente del Consiglio dell'Ordine e quindi illustrata dal Coordinatore, ovvero dal componente estensore o da altro componente dell'Ufficio all'uopo delegato, al Consiglio in apposita seduta a cui possono partecipare, ove convocati, anche i consulenti legali dell'Ordine.

Capo III

ATTIVITÀ DISCIPLINARE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

Art. 14

Consiglio dell'Ordine in sede disciplinare giudicante

1. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine, ricevuta dall'Ufficio Istruttorio la richiesta motivata di archiviazione o di apertura del procedimento, convoca il Consiglio in seduta disciplinare non aperta al pubblico e dirige il procedimento. Assicura il rispetto dei principi e delle regole cui è informato il procedimento disciplinare e compie, tra gli altri, tutti gli atti necessari a darvi impulso.
2. Alle sedute, il Coordinatore dell'Ufficio Istruttorio, ovvero il componente estensore o altro componente dell'Ufficio all'uopo delegato, illustra la richiesta motivata di

*Ordine degli Psicologi
della Liguria*

archiviazione o di apertura e può fornire, a richiesta del Presidente o dei Consiglieri, precisazioni in merito, ma non partecipa alla deliberazione del Consiglio su tale richiesta.

Art. 15

Quorum costitutivo e deliberativo

1. Il Consiglio dell'Ordine in sede disciplinare giudicante è composto dai Consiglieri appartenenti alla sezione dell'Albo a cui appartiene l'Iscritto assoggettato al procedimento.
2. Per la validità delle sedute del Consiglio dell'Ordine in materia disciplinare è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.
3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti e il Presidente vota per ultimo. In caso di parità di voti prevale l'opinione più favorevole all'iscritto sottoposto a procedimento disciplinare.
4. Ove il numero dei Consiglieri iscritti alla Sezione B dell'Albo sia inferiore a tre, il Consiglio giudica in composizione monocratica, nella persona del Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione nella Sezione B dell'Albo.
5. In caso di parità di voti, prevale quello del Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione. Tale disposizione si applica qualora il numero dei Consiglieri iscritti alla Sezione B dell'Albo sia almeno pari a tre.
6. In mancanza di Consiglieri iscritti alla Sezione B dell'Albo, giudica il Consiglio territorialmente più vicino che abbia tra i suoi componenti almeno un Consigliere iscritto alla stessa sezione dell'Albo. Ove tale criterio risulti inapplicabile per mancanza di rappresentanti iscritti alla Sezione B del Consiglio vicinioro, giudica il Consiglio al quale appartiene l'Incolpato, anche se composto esclusivamente dagli appartenenti alla Sezione A.

Art. 16

*Ordine degli Psicologi
della Liguria*

Verbale del Consiglio in sede disciplinare

1. Il verbale della seduta del Consiglio disciplinare è redatto dal Segretario ed è sottoscritto dal Segretario e dal Presidente. Il verbale, così come la seduta di Consiglio in sede disciplinare, non è pubblico. È redatto in forma riassuntiva e deve contenere: a) la data della seduta; b) il numero dei componenti del Consiglio presenti; c) la menzione della richiesta motivata di archiviazione o di apertura del procedimento disciplinare formulata ed illustrata dall'Ufficio Istruttorio; d) l'indicazione, se presenti, del Procuratore della Repubblica competente per territorio, dell'Incolpato e del difensore, dell'esponente e delle persone informate dei fatti; e) le dichiarazioni rese dai presenti; f) i provvedimenti adottati dal Consiglio.

Art. 17

Apertura della fase dibattimentale del procedimento disciplinare

1. All'esito degli accertamenti preliminari, il Consiglio, qualora non decida di archiviare, delibera l'apertura della fase dibattimentale del procedimento disciplinare e nomina quale Consigliere Relatore uno dei propri componenti.

2. Qualora il Consiglio dell'Ordine non ritenga sufficientemente istruita la fattispecie sottoposta alla sua valutazione, può disporre, con deliberazione motivata, un supplemento di istruttoria da parte dell'Ufficio Istruttorio, indicando gli approfondimenti ulteriori ritenuti necessari.

3. La delibera con la quale il Consiglio dell'Ordine apre la fase dibattimentale del procedimento disciplinare deve essere motivata e contenere: a) le generalità dell'Incolpato e il suo numero di iscrizione all'Albo professionale; b) l'indicazione dei fatti di cui si contesta la rilevanza disciplinare e l'indicazione delle violazioni che si ritiene possano essere state commesse, eventualmente, integrando le contestazioni già mosse all'Interessato dall'Ufficio Istruttorio; c) l'invito a presentarsi innanzi al Consiglio dell'Ordine, in un termine che non può essere inferiore a trenta giorni dalla

*Ordine degli Psicologi
della Liguria*

data di ricevimento della relativa comunicazione; d) l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della convocazione, con l'avvertimento che, qualora l'Incolpato non si presenti, si procederà in sua assenza; e) la menzione che l'Incolpato ha facoltà di farsi assistere da un difensore, secondo le regole di cui al precedente art. 11 comma 6, di prendere visione ed estrarre copia degli atti, di presentare memorie, documenti, questioni preliminari e istanze istruttorie entro il termine perentorio di giorni cinque prima della data dell'udienza fissata; f) la nomina del Consigliere Relatore e del Responsabile del procedimento.

4. La delibera deve essere trasmessa all'Incolpato nei modi previsti dall'art.4.

Art. 18

Sospensione del procedimento

1. Il Consiglio dell'Ordine, una volta aperta la fase dibattimentale del procedimento disciplinare, in qualsiasi momento può disporre la sospensione in caso di pendenza di procedimento penale a carico del medesimo soggetto per gli stessi fatti, in attesa dell'esito di tale giudizio.

2. Il procedimento disciplinare è sospeso anche in caso di cancellazione dall'Albo del professionista incolpato. La cancellazione interrompe il termine di prescrizione dell'azione disciplinare e il procedimento prosegue avanti al Consiglio dell'Ordine territorialmente competente in caso di successiva iscrizione del medesimo professionista all'Albo degli Psicologi.

3. Qualora, per qualunque motivo, in pendenza del procedimento muti la composizione del Consiglio dell'Ordine, il procedimento prosegue e sono fatti salvi tutti gli atti compiuti antecedentemente.

Art. 19

Formalità di apertura – Costituzione delle parti

*Ordine degli Psicologi
della Liguria*

1. Le sedute avanti il Consiglio dell'Ordine in sede disciplinare non sono pubbliche, non possono essere audio-registrate se non previa esplicita autorizzazione dei presenti. Si tengono di norma presso la sede dell'Ordine medesimo.
2. Alla seduta disciplinare del Consiglio dell'Ordine possono partecipare, ove convocati, i consulenti legali dell'Ordine. Hanno diritto di voto i soli Consiglieri dell'Ordine.
3. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine accerta la regolare costituzione dell'Incolpato e dà atto dell'eventuale presenza del difensore.
4. Quando l'Incolpato non è presente ed è provato, ovvero è probabile, che non abbia avuto la comunicazione ovvero effettiva conoscenza della delibera di cui all'art. 17, il Consiglio dell'Ordine dispone la rinnovazione della convocazione.
5. Quando risulta che l'assenza dell'Incolpato, o del suo difensore, dipende da un legittimo impedimento, il Consiglio dell'Ordine delibera il differimento del procedimento e la nuova data di convocazione. La delibera è comunicata all'Incolpato.
6. Quando l'Incolpato non si presenta, e non ricorrono le condizioni previste dai commi 4 e 5, il Consiglio dell'Ordine ne dichiara la contumacia e dispone di procedere in sua assenza.

Art. 20

Questioni preliminari

1. Le questioni relative alla competenza per territorio e quelle concernenti la nullità della delibera di contestazione e convocazione, la nullità della comunicazione della stessa e la nullità degli atti di istruttoria preliminare compiuti dall'Ufficio Istruttorio avanzate nel termine di cui all'art. 17, comma 3, lettera e) sono illustrate e discusse dall'Incolpato o dal suo difensore come primo atto in sede di udienza. Il Consiglio dell'Ordine può chiedere ai consulenti legali, presenti alla seduta, di esprimere il proprio parere. Non sono ammesse repliche.

*Ordine degli Psicologi
della Liguria*

2. Il Consiglio dell'Ordine può decidere le questioni preliminari immediatamente ovvero unitamente al merito.
3. All'esito delle attività descritte, il Presidente dichiara aperto il dibattimento e, direttamente o con delega, dà lettura delle contestazioni a carico dell'Incolpato.

Art. 21

Le sedute e la fase istruttoria dibattimentale

1. Nel corso della seduta il Consigliere Relatore espone i fatti oggetto del procedimento, le risultanze dell'istruttoria ed eventuali istanze istruttorie avanzate dall'Incolpato.
2. Il Consiglio procede all'istruttoria, disponendo, se necessario, i mezzi di prova, anche a richiesta di parte, ritenuti rilevanti.
3. Ove, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, il Consiglio dell'Ordine lo ritenga assolutamente necessario, può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di nuovi mezzi di prova, ivi compresa l'escussione di testimoni, ovvero, con deliberazione adeguatamente motivata, un supplemento di istruttoria da parte dell'Ufficio Istruttorio. Nel provvedimento saranno indicati gli approfondimenti ritenuti necessari.
4. Qualora non sia possibile, nella stessa seduta, completare gli adempimenti istruttori necessari, il Consiglio dell'Ordine rinvia il procedimento ad altra seduta.
5. Se nel corso delle sedute, il fatto risulta diverso da come descritto nell'atto di incolpazione, ovvero emergono elementi che possono configurare una nuova ipotesi di illecito disciplinare, il Consiglio modifica l'accusa e la comunica all'Incolpato, contestualmente fissando nuova udienza e concedendo nuovi termini a difesa ex art. art. 17, comma 3, lettera e).

*Ordine degli Psicologi
della Liguria*

6. Qualora, per qualsiasi motivo, in pendenza del procedimento, muti la composizione del Consiglio dell'Ordine, il procedimento prosegue e sono fatti salvi tutti gli atti compiuti precedentemente.
7. Le comunicazioni all'Incolpato assente vengono effettuate così come previsto all'art. 4.

Art. 22

Discussione e decisione

1. Esaurita l'istruttoria dibattimentale, sentito il Procuratore della Repubblica, se presente, l'Incolpato o il suo difensore espongono la difesa.
2. Esaurita la discussione, il Presidente dichiara chiusa la fase dibattimentale.
3. La decisione sui temi indicati dal Presidente viene discussa e deliberata in Camera di Consiglio. Il Presidente pone ai voti le diverse possibilità, in forma palese o segreta, iniziando dalla più favorevole all'Incolpato. Possono essere richiamati, per consultazione, i consulenti legali ovvero i componenti giuridici dell'Ufficio Istruttorio.
4. Qualora non sia possibile, nella stessa seduta, pervenire alla decisione, il Consiglio dell'Ordine, senza obbligo di comunicazione all'Incolpato assente, rinvia ad altra seduta il prosieguo della Camera di Consiglio, a cui possono partecipare solo i Consiglieri che hanno partecipato alla precedente seduta.
5. Al termine della Camera di Consiglio, il Presidente può comunicare all'Iscritto l'esito del provvedimento, la cui motivazione dovrà essere depositata alla Segreteria dell'Ordine entro il termine ordinatorio di sessanta giorni e trasmessa nei modi previsti all'art. 4. Il dispositivo contiene anche l'indicazione del termine per l'impugnazione innanzi al Tribunale competente per territorio.
6. Nei casi di particolare complessità che comportano il rinvio della seduta, il dispositivo è depositato presso la segreteria dell'Ordine entro il termine ordinatorio di sessanta giorni dalla data della decisione e trasmesso nei modi previsti dall'art. 4

*Ordine degli Psicologi
della Liguria*

Art. 23

Requisiti e comunicazione della decisione

1. La decisione del Consiglio deve contenere: a) nome, cognome, luogo e data di nascita dell'Iscritto; b) esposizione dei fatti; c) svolgimento del procedimento; d) motivazione; e) decisione; f) data della pronunzia; g) avviso che avverso la decisione può essere proposta impugnazione dall'Iscritto, mediante ricorso al Tribunale competente per territorio, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.
2. Le decisioni sono comunicate all'Iscritto e al Procuratore della Repubblica competente per territorio, nei modi previsti dall'art. 4, entro venti giorni dall'approvazione del verbale della seduta disciplinare.

Art. 24

Sanzioni disciplinari

1. Ai sensi dell'art. 26 della legge n.56/1989, possono essere irrogate le seguenti sanzioni disciplinari: a) l'avvertimento, che consiste nella contestazione della mancanza commessa e nel richiamo dell'Incolpato ai suoi doveri e alla dignità professionale; di esso non viene data pubblicità; b) la censura, consistente nel biasimo per la mancanza commessa; di essa può essere data pubblicità a discrezione del Consiglio; c) la sospensione dall'esercizio professionale; d) la radiazione dall'Albo.
2. In caso di recidiva, soprattutto in ipotesi di illeciti disciplinari analoghi, il Consiglio può comminare all'Iscritto una sanzione disciplinare più grave di quella in precedenza irrogata.

Art. 25

Esecutività ed efficacia dei provvedimenti disciplinari

*Ordine degli Psicologi
della Liguria*

1. I provvedimenti disciplinari diventano esecutivi quando siano decorsi i termini per l'impugnazione, senza che la stessa sia proposta, o quando l'impugnazione sia respinta.
2. Al fine di rendere efficace il provvedimento disciplinare occorre, in ogni caso, che esso sia stato correttamente comunicato all'Iscritto nei modi previsti all'art.4.

Art. 26

Publicità e archiviazione delle deliberazioni di sospensione e radiazione

1. I provvedimenti di sospensione e radiazione, dopo essere divenuti esecutivi, sono pubblicati nella sezione "Publicità legale" del sito dell'Ordine. Nel caso della sospensione la pubblicazione del provvedimento avrà durata pari al periodo della sanzione e sarà altresì annotata all'Albo. Nel caso della radiazione la pubblicazione del provvedimento avrà durata di anni cinque.
2. I provvedimenti sanzionatori e l'atto di archiviazione sono inseriti nell'apposito archivio dell'Ordine.

Art. 27

Astensione e Ricusazione

1. Il componente dell'Ufficio Istruttorio o il Consigliere dell'Ordine ha il dovere di astenersi dal partecipare al Procedimento disciplinare e può essere ricusato nei seguenti casi: a) se ha interesse nella vertenza disciplinare o se è creditore e/o debitore dell'Iscritto incolpato o dei soggetti che hanno fatto pervenire la notizia di presunto illecito disciplinare; b) se è in relazione di coniugio, ovvero se è convivente, o collega di studio o di lavoro dell'incolpato o del soggetto che ha denunciato il presunto illecito disciplinare; c) se ha motivi di inimicizia o di amicizia con l'incolpato ovvero con il soggetto che ha denunciato il presunto illecito disciplinare; d) se ha deposto o potrebbe essere chiamata a deporre nel procedimento come persona informata dei fatti; e) in

*Ordine degli Psicologi
della Liguria*

ogni altro caso in cui sussistano ragioni di convenienza e di opportunità, adeguatamente motivate.

2. L'astensione o la ricusazione devono essere proposte al Consiglio con atto scritto o con dichiarazione a verbale, con la specificazione dei motivi e, ove possibile, documentate.

3. Sull'astensione e ricusazione il Consiglio, udito il componente astenutosi o ricusato, decide immediatamente in Camera di Consiglio, allo stato degli atti, senza la presenza del detto componente. Qualora il Consiglio ritenga condivisibile la dichiarazione di astensione o fondata la richiesta di ricusazione, il componente o i componenti astenuti o ricusati non partecipano al procedimento, ma non vengono sostituiti.

4. Tuttavia, se l'astensione o la ricusazione riguarda il Presidente, questi è sostituito dal Vicepresidente o, in caso di impedimento, dal Consigliere più anziano per iscrizione all'albo; se riguarda il Consigliere Segretario, questi viene sostituito dal Consigliere più giovane; se riguarda il Coordinatore dell'Ufficio Istruttorio, questi viene sostituito dal Componente più anziano per iscrizione all'albo.

Art. 28

Disciplina transitoria ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito web dell'Ordine (entro il 15/6/2025).

2. I procedimenti disciplinari aperti con delibera del Consiglio dell'Ordine adottata prima dell'entrata in vigore delle nuove norme regolamentari sono disciplinati dalle disposizioni anteriori.